

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Filomena Filannino

Il Direttore Generale
Tommaso Moretti

Il presente provvedimento è stato trasmesso al Collegio Sindacale il 31/3/09

IL SEGRETARIO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 155

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia dal 31/3/09 e per giorni quindici.

Foggia, li 31/3/09

IL SEGRETARIO



Regione Puglia

OSPEDALI RIUNITI
Azienda Ospedaliero - Universitaria
FOGGIA

Deliberazione del Direttore Generale

nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2224 del 18/11/2008

N. 118 del Registro

OGGETTO: Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo. Modifica.

L'anno 2009 il giorno 31 del mese di MARZO, nella sede della Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", il **Direttore Generale** Dott. Tommaso MORETTI, con la partecipazione del **Direttore Amministrativo** e dal **Direttore Sanitario**, con l'assistenza del **Segretario redigente** Sig.ra Filomena Filannino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e su proposta del Dirigente, che attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente normativa, **adotta il provvedimento che segue:**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.948 del 12/9/2006 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1-bis D. Lgs. n.502/1992 e s.i.m., l'Atto Aziendale dell'Azienda ospedaliero - universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;
- giusta deliberazione citata, all'Atto Aziendale risultano allegati, quali parti integranti dello stesso, vari regolamenti aziendali;
- con deliberazione n.15 del 23 gennaio 2009, anche a fronte della intervenuta modifica del comma 6 dell'art.7 del D.Lgs.165/2001 ad opera del decreto legge n.112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, in tema di attribuzioni di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, è stato adottato il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;
- all'art. 1, comma 3, lett.b) del predetto Regolamento è contemplata, tra le tipologie di incarichi di lavoro autonomo occasionale, la seguente: "incarichi finalizzati alla redazione di disciplinari tecnici di procedure di gara di particolare complessità e che richiedano, per il relativo allestimento, competenze professionali tecnico-specialistiche non reperibili in ambito aziendale con annessa elaborazione dei criteri, pesi, punteggi ed eventuali sub-pesi e sub-punteggi, qualora si verta nell'ipotesi di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art.83, comma 4 del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m)";
- la fattispecie prevista nell'articolo di cui innanzi, alla luce della deliberazione n.144 del 23/05/2008 della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Calabria, oltre che di autorevole dottrina (tra gli altri Oliveri) che più volte si è pronunciata, preannunciando e confermando l'interpretazione da ultimo fatta dalla Corte dei Conti, si configura propriamente, *sic et simpliciter*, quale prestazione di servizio (*rectius*: outsourcing, e cioè affidamento a terzi, esterni all'ente, della realizzazione del "prodotto") e rientra, pertanto, nell'ambito applicativo del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m. e non dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.i.m. che, invece, qualifica e disciplina propriamente la *locatio operis*, e quindi la "collaborazione" intesa quale prestazione d'opera intellettuale di "supporto all'attività produttiva del committente, il quale si avvale di tale supporto per realizzare meglio il suo prodotto";

N° 4 / 2009
AP

- quanto chiarito dalla Corte dei Conti, è inoltre evidentemente riscontrabile, già *prima facie*, dalla lettura del Codice dei contratti pubblici ed in particolare dall'elencazione dei servizi contenuti negli allegati II A e II B;

RITENUTO:

- per quanto innanzi motivato e, a fronte dell'autorevole chiarimento interpretativo reso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, che le attività enunciate nell'art.1, co.3, lett.b) del Regolamento di cui trattasi configurino propriamente una prestazione di servizio e che, pertanto, rientrino nell'ambito normativo delineato dal Codice dei contratti pubblici;
- conseguentemente, di dover abrogare la disposizione di cui alla lettera b) innanzi citata, in quanto assolutamente non coerente con l'ambito applicativo del Regolamento, riferito, giusta art.1, comma1, alle tipologie di incarichi di collaborazione disciplinati dall'art.7, co.6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.i.m.;
- opportuno, inoltre, specificare ulteriormente il contenuto del comma 4 del medesimo art.1, avente ad oggetto la disciplina dei contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa riportando il seguente periodo finale: "A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono rientrare nelle prestazioni oggetto di siffatte tipologie di incarichi, l'analisi, lo studio, l'elaborazione di problematiche inerenti le attività tipiche della Struttura operativa richiedente";

VISTO:

- il D.Lgs. n.163/06 e s.i.m.;
- il D.Lgs. n.165/2001 e s.i.m.;
- la deliberazione n.144 del 23/05/2008 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Calabria;
- la deliberazione n.15 del 23/01/2009 approvativa del Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

1. di abrogare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la lettera b) del comma 3 dell'art.1 del Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n.15/2009, quale allegato all'Atto aziendale;
2. di integrare il comma 4 del medesimo art.1 dianzi citato con il seguente periodo finale: "A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono rientrare nelle prestazioni oggetto di siffatte tipologie di incarichi, l'analisi, lo studio, l'elaborazione di problematiche inerenti le attività tipiche della Struttura Operativa richiedente";
3. di allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale, il testo del predetto Regolamento, così come ridefinito a seguito delle modificazioni / integrazioni intervenute con il presente atto deliberativo;
4. di demandare alla Segreteria dell'Organo Deliberante gli adempimenti relativi alla trasmissione formale del testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo, nella versione qui da ultimo modificata, a tutte le Strutture amministrative e tecniche aziendali.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE AREA PATRIMONIO Dr.ssa Teresa Romei

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Cordisco

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Aldo Deni Procaccini

La presente deliberazione contiene n. uno
allegat 0 che const. e di n. otto pph



SECRETARIO
FILANNINO FILOMENA

**Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro
autonomo**

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.(d'ora in avanti "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia (d'ora in avanti "Azienda").
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Azienda;
 - c) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Azienda, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Azienda e sarà da questa utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
4. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonché

dell'articolo 409 del codice di procedura civile. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono rientrare nelle prestazioni oggetto di siffatte tipologie di incarichi, l'analisi, lo studio, l'elaborazione di problematiche inerenti le attività tipiche della Struttura Operativa richiedente.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
6. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Azienda;
 - b) le prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" consistenti in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibili a fasi di piani o programmi dell'Azienda e che si svolga in maniera del tutto autonoma tra le quali a titolo di esemplificativo rientrano le partecipazioni a convegni, seminari, singola docenza, attività di traduzione e partecipazione quale componente esterno a commissioni di gara e/o di concorso.

Art. 2

Affidamento di incarichi

1. Il Dipartimento Gestioni Strategiche gestirà il procedimento amministrativo per l'affidamento degli incarichi per il tramite di una unità organizzativa che sarà individuata dal suo Direttore.
2. Il responsabile del procedimento, all'uopo individuato dal Direttore del Dipartimento a termini del precedente punto 1. ed ai sensi dell'art.5 della L.n.241/1990 e s.m.i., avvia la conseguente procedura comparativa su proposta dei Dirigenti che intendano avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), in coerenza con gli indirizzi generali formulati dal Direttore Generale nei limiti posti dal Bilancio di previsione e dai finanziamenti specifici.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee, e per la realizzazione di specifici progetti. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Amministrazione.



Art. 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

- 1) Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nonché di documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali dell'Azienda e deve essere tale che per la sua realizzazione sia richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - b) deve essere operata una ricognizione preventiva al fine di accertare l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione, di strutture e di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste particolari esperienze e/o percorsi formativi tecnico-professionali, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione che deve essere congruo con la prestazione oggetto dell'incarico;

Art. 4

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni.
2. Per l'attivazione della procedura per il conferimento dell'incarico è necessario che il Dirigente competente invii al Direttore Generale una relazione contenente:
 - a) la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto di personale in possesso di specifiche caratteristiche professionali e specialistiche;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti;



- c) la durata dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, congruo con la prestazione richiesta.
3. Il Direttore del Dipartimento Gestioni Strategiche, accerta, per il tramite del Responsabile del procedimento, l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno dell'Azienda, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Azienda;
4. All'esito negativo della verifica di cui al comma 3., il responsabile del procedimento può attivare la procedura per l'utilizzazione del collaboratore esterno, predisponendo all'uopo apposito avviso di selezione, con la specificazione dei requisiti professionali richiesti, da pubblicare sul bollettino della Regione Puglia nonché sul sito web dell'Azienda nel quale siano evidenziati:
- a) i contenuti della collaborazione richiesta;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni solari, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.

Art. 5

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. La selezione dei candidati è affidata ai Dirigenti competenti.



2. Il Dirigente competente può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno in relazione all'incarico, di apposita commissione, di cui può anche far parte in qualità di Presidente, costituita da membri interni ed individuati tra i Dirigenti dell'Azienda, a seconda delle competenze richieste.
3. La selezione è effettuata valutando in termini comparativi i curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della specificità dei requisiti posseduti dai candidati con riferimento all'oggetto dell'incarico da conferire. Costituisce, in particolare, oggetto di valutazione:
 - qualificazione professionale;
 - grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a quelle oggetto dell'incarico;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
4. All'esito della valutazione dei curricula, il Dirigente competente stila un elenco motivato dei professionisti ritenuti idonei.
5. Il Direttore Generale procederà con propria deliberazione all'approvazione dell'elenco degli idonei ed all'individuazione del professionista a cui attribuire l'incarico.
6. Per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, così come definiti all'art. 1, punto 4, la selezione è effettuata attribuendo un punteggio ad ogni singolo curricula sulla base degli elementi di cui al precedente punto 3.
7. I professionisti individuati sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art. 6

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il Direttore Generale può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Azienda, che richiedono l'esecuzione di



prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d) per prestazioni lavorative di tipo complementare non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo; in tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna comparazione selettiva, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza arrecare pregiudizio agli obiettivi e programmi perseguiti con l'incarico originario;
- e) nel caso in cui la prestazione lavorativa preveda un compenso, al netto di IVA, sia inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 7

Disciplinare di incarico

1. Il Direttore del Dipartimento Gestioni Strategiche ovvero Dirigente dal medesimo delegato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale.



Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3 c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Azienda.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Azienda, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Azienda. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'Azienda, che è tenuta a darne



idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal disciplinare d'incarico.

Art. 10 Pubblicità ed efficacia

1. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicata sul BURP e sul sito web dell'Azienda;
2. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale.

Art. 11 Durata del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e/o l'attività avviata e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Art. 12 Varie

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione con cui viene adottato.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia adottate e con il medesimo non compatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme vigenti in materia.

Allegato composto di n. otto fogli
alla deliberazione n. 48 del 31/3/09



IL SEGRETARIO
FILANNINO FILOMENA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Filannino Filomena".